

# AMBIENTE E LEGALITÀ

## Dal Regolamento ispettori ambientali nuovi strumenti contro gli ecoreati

**S**ono passati dieci anni dall'approvazione della legge per il contrasto ai reati ambientali (legge 68/2015) e nove da quella di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (legge 132/2016) e nuovi strumenti si aggiungono all'attività di tutela ambientale delle istituzioni: con il Regolamento sugli ispettori ambientali entrato in vigore alla fine del 2024 si consolida e si rafforza il ruolo del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente in tema di controlli per la qualità ambientale.

Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che contribuisce a dare maggiore efficacia al controllo degli illeciti, formalizzando l'omogeneità dei criteri adottati sull'intero territorio nazionale. Nella pagine seguenti ne presentiamo i contenuti

e le prime iniziative messe in campo dal Snpa per la sua applicazione.

Va sottolineata l'importanza del ruolo delle Agenzie ambientali e di Ispra nella prevenzione e nel controllo delle attività illecite (compresa la messa a disposizione di dati ambientali fondamentali anche per le valutazioni in ambito giudiziario), imprescindibile per garantire una corretta concorrenza e un vero sviluppo sostenibile.

Nella stessa direzione vanno le attività del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, di cui presentiamo un aggiornamento, e i protocolli siglati tra le Agenzie ambientali e le forze dell'ordine, come quello recentemente firmato tra Arpa Marche e Guardia di finanza. (SF)

# CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI, LE PROSPETTIVE

LA LEGGE 68/2015 HA RIDEFINITO I REATI AMBIENTALI, PUNTANDO SU PREVENZIONE E RIPRISTINO. CRUCIALE L'ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA DI UPG AL PERSONALE SNPA E DELLE AGENZIE REGIONALI E L'INTEGRAZIONE DI COMPETENZE E DATI SCIENTIFICI MIRANDO A UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE E ALLA MISURABILITÀ DEL DANNO.



**I**l contrasto ai reati ambientali nell'ambito del sistema penale si colloca in un insieme di strumenti di regolazione e controllo dell'impatto antropico.

Un'efficace tutela dell'ambiente si attua infatti mediante un insieme di strumenti che vanno da quelli giurisdizionali (civili, amministrativi, contabili, penali), a quelli di amministrazione attiva, a quelli ispettivi e di controllo, alla funzione legislativa – nazionale e sovranazionale – e di inchiesta parlamentare, al ruolo dei cittadini e delle associazioni; in una prospettiva di integrazione di azioni e scambio di conoscenze tali da consentire la reale conoscenza dei fatti e dei fenomeni e l'effettiva protezione del bene costituzionalmente protetto.

## L'intervento del sistema penale e le sue finalità

In questa dinamica l'intervento del sistema penale, inteso come insieme coordinato di diritto penale sostanziale e processuale, deve essere pensato, in maniera costituzionalmente orientata, come avente carattere residuale.

Le fattispecie penali devono essere finalizzate a tutelare beni collettivi/ comuni ovvero beni individuali non altrimenti tutelabili; se di nuova introduzione devono descrivere condotte o eventi che non rientrano in fattispecie penali vigenti; i fatti che esse prevedono devono essere di possibile effettivo accertamento nel procedimento penale con le risorse concretamente disponibili. La legge 22 maggio 2015 n. 68 corrisponde a questi canoni di orientamento costituzionale e non si è limitata a introdurre nuove fattispecie incriminatrici nel Codice penale ma, modificando il preesistente assetto dei reati contro l'ambiente, ne ha disegnato un nuovo sistema, orientato in principalità alla prevenzione.

La legge n. 68 del 2015 – e la sua attuazione pratica, in questo decennio – orienta a una visione funzionale del procedimento penale, a partire dalla sua origine: già nella notizia di reato è necessaria, in una modalità "prospettica", l'accuratezza descrittiva delle condotte, degli eventi, delle serie causali, e anche delle attività ripristinatorie attese.

## La figura dell'ufficiale di polizia giudiziaria

Un compito rilevante e impegnativo per la polizia giudiziaria: dunque assume particolare significato l'avvio a soluzione dell'annosa questione dell'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale (Upg) del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

La recente integrazione tra normativa primaria e secondaria in materia di ispettori ambientali, è un passo rilevante nella direzione che il procedimento penale in materia di reati ambientali e, più in generale, l'azione di contrasto ai reati ambientali, richiede per poter essere coerente nei fini ed efficace negli atti.

Nell'articolo 14 della legge n. 132 del 2016 l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria postula quella di ispettore: non attribuibile formalmente – e con effetti stabili anche nella giurisprudenza – in difetto delle invocate norme attuative.

Il decreto del presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186, contiene ora le

disposizioni regolamentari sul personale ispettivo del Snpa.

In sintesi: si prevedono le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e i requisiti richiesti per tale incarico; questo personale è destinato a svolgere gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del Snpa e a esso può essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L'art. 7 del Dpr n. 186 del 2024 disciplina le modalità di trattazione, in ambito interno alle Agenzie e all'Ispra, di "segnalazioni di illeciti ambientali" provenienti da singoli cittadini o realtà associate; a fronte di segnalazioni contenenti notizie di reato prevarranno peraltro i doveri di trattazione e comunicazione di cui agli artt. 330ss. cpp, che danno luogo all'avvio di un procedimento penale.

Il quadro normativo così integrato, e la sua realizzazione pratica, consentono di esaminare con maggiore compiutezza le prospettive del contrasto ai reati ambientali mediante il sistema penale. Nell'analisi degli elementi costitutivi del fatto illecito assume particolare significato l'introduzione nel procedimento penale di conoscenze scientifiche e di dati ambientali validati. Il ruolo del Snpa risulta in questo ambito già normativamente definito dalla legge n. 132 del 2016: si tratta ora di adeguare l'organizzazione di tutte le articolazioni del Sistema in forma utile a garantire l'effettività di un ruolo centrale anche nelle dinamiche del procedimento penale.

Quanto alla complessiva efficacia delle norme penali, in assenza, in epoca recente, di verifiche statistiche e valutazioni tecnico-giuridiche, si deve rinviare alla Relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati, approvata nella XVIII Legislatura il 15 settembre 2022: ma si può comunque empiricamente affermare che la legge n. 68 del 2015 abbia corrisposto agli scopi di prevenzione dei reati che la caratterizzavano.

Il problema storico dell'intervento penale in questa materia era quello della mancanza di una reale efficacia di prevenzione speciale delle incriminazioni: interventi su reati prevalentemente contravvenzionali non inducevano gli autori di illeciti a non più commetterne:



FOTO: ARPA PIEMONTE

non vi era deterrenza a fronte di una possibile condanna a pena pecuniaria con decreto penale o di un procedimento spesso destinato a una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Nel nuovo sistema i delitti si collocano in una progressione di gravità; mentre, al margine inferiore, con la nuova Parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che, prevedendo ipotesi di improcedibilità, si basa sull'implicito riconoscimento della limitatezza delle risorse per le indagini e per la celebrazione del processo penale – si interviene in maniera efficace e rapida su condotte che non hanno provocato un effettivo danno.

L'approccio, sia sistemico che, specificamente, penale, alla tutela dell'ambiente, deve assolvere a una pluralità di funzioni: compresa la garanzia di ordinato svolgimento di attività lecite, regolate e controllate.

Da questo punto di vista, sin dalla sua entrata in vigore, e nel seguito della sua applicazione, la legge n. 68 del 2015 si è caratterizzata per la programmatica divaricazione tra le attività a impatto antropico strutturalmente lecite, rispetto alle quali si pongono in primo luogo esigenze di regolazione e controllo, e la criminalità ambientale, al cui contrasto devono essere destinate efficacemente le risorse del procedimento penale. Ma perché questo effetto si produca, sia nella fase delle indagini preliminari, che nella fase processuale, che in quella eventuale di esecuzione penale, i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento devono agire con un elevato grado di competenza e integrando i rispettivi ruoli.

Questo, da un lato, porta a ben valutare la possibile gravità delle condotte; dall'altro lato, e preventivamente, consente ai soggetti privati di orientare correttamente le loro azioni.

## L'importanza dello sviluppo delle competenze e dei dati scientifici

Lo sviluppo delle competenze in maniera omogenea e con obiettivi elevati – a cui concorre in maniera decisiva il Snpa – corrisponde altresì all'esigenza di uniforme applicazione delle norme: per quanto riguarda le attività antropiche lecite al fine di garantire che le condizioni di svolgimento non incontrino forme differenti di reazione agli stessi comportamenti in territori diversi, e che ne sia quindi possibile la pianificazione in conformità alla legge; per quanto riguarda le attività illecite al fine di garantire livelli adeguati e omogenei di prevenzione e repressione su tutto il territorio nazionale. Lo scenario disegnato dalla legge n. 68 del 2015, dalle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla legge n. 132 del 2016 e dal recente Dpr n. 186 del 2024, è complessivamente caratterizzato dall'integrazione tra le funzioni di controllo, quelle di polizia giudiziaria, quelle inquirenti e giudicanti fondata sulla competenza e sulla comunicazione.

Venendo ad alcuni aspetti specifici, che condizionano il quadro in cui la tutela penale dell'ambiente è idonea ad agire, va considerato innanzitutto l'ampio spettro delle condotte incriminate nel sistema derivante dalla legge n. 68 del 2015, e le diversificate conseguenze delle stesse. Si consideri che l'esito del procedimento penale, o un passaggio intermedio, potrà consistere nella richiesta di agire a tutela o per il ripristino delle matrici ambientali, attività che può rivelarsi onerosa e che quindi già nella condizione di indagato si deve poter calcolare e programmare: costituisce un diritto dell'indagato conoscere quanto prima possibile quali saranno le conseguenze ipotizzabili

della sua presunta condotta illecita, che possono comportare l'impegno di rilevanti risorse materiali. Sin dall'acquisizione della notizia di reato è richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che operano, una qualità descrittiva totale. Sul versante dei pubblici ministeri la qualificazione giuridica del fatto è da valutare attentamente: anche, se necessario, in difformità dalla prima qualificazione data dagli operanti di polizia giudiziaria, i quali dovranno peraltro essere informati dal magistrato inquirente di questa ritenuta difformità, sia per le conseguenze sul procedimento in corso, sia per valutazioni omogenee in casi futuri.

Molto importante è la prima identificazione degli indagati, che può rivelarsi ardua in organizzazioni complesse, e che può coinvolgere l'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le cui forme di responsabilità amministrativa da reato sono previste per i delitti contro l'ambiente.

Per le ipotesi "minori" dovrà essere verificata della congruenza delle valutazioni della polizia giudiziaria quanto alla ritenuta applicabilità – o non applicabilità – dell'art. 318-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006: considerando peraltro che uno degli skill essenziali, per polizia giudiziaria e magistratura inquirente, risiede nella capacità di scorgere realtà delittuose complesse a partire da episodi di apparente scarsa gravità: esemplari in questo senso le indagini che sono arrivate a ricostruire significative realtà di traffico transazionale di rifiuti a partire da una miriade di singoli conferimenti o trasporti illeciti.

Nel caso di effettiva minore gravità del fatto, di ampia e immediata rilevanza pratica è la procedura di eliminazione (comunemente detta di "estinzione") delle contravvenzioni, che abbiamo citato. Sono state affrontate numerose questioni applicative di carattere pratico, progressivamente risolte dalla giurisprudenza, ma anche mediante l'adozione di misure organizzative e protocolli operativi da parte dei soggetti pubblici coinvolti (in questo senso di grande rilevanza sono le linee guida Snpa).

Tra le sopravvenienze normative va segnalato il decreto legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 79 del 2022, che ha previsto, inserendo il comma 4-bis nell'art. 318-ter del decreto



1

legislativo n. 152 del 2006, che, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, siano stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica; e, modificando il comma 2 dell'articolo 318-quater, ha previsto che entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunicati al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella (di cui s'è detto

sopra) da corrispondere per la redazione della prescrizione o per il rilascio dell'asseverazione tecnica; ha altresì fatto chiarezza sulla destinazione degli importi, che "sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti".

In queste pagine, alcune foto di siti di discariche abusive prima e dopo l'intervento a cura del Commissario straordinario per le bonifiche (v. articolo a pag. 18).

1 Pizzoli (AQ).

2 San Pietro Vernotico (BR).

Un elemento unificante per i reati contro l'ambiente è quello della "misurabilità" dell'inquinamento, da intendersi come valutazione differenziale/comparativa delle condizioni di una o più matrici ambientali, ovvero dell'impatto antropico, ovvero della fruibilità di un sito per gli esseri viventi: esplicita nell'art. 452-bis c.p. ma che costituisce un criterio valutativo per ogni fattispecie di reato ambientale.

Una valutazione rilevante nell'applicazione di istituti quali il ravvedimento operoso di cui all'art. 452-decies c.p., il ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 452-duodecies c.p., l'esclusione della confisca prevista dall'art. 452-undecies nel caso in cui l'imputato "abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi". Si tratta di norme in cui ricorrono le espressioni messa in sicurezza, bonifica, ripristino dello stato dei luoghi, ripristino ambientale, recupero, da coordinare, non sempre agevolmente, con le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Se il risultato del procedimento penale non è solo l'accertamento della responsabilità per un fatto costituente reato ma anche la restaurazione di una situazione materiale compromessa dalla condotta illecita, è evidente l'incremento di complessità degli atti demandati a tutti i soggetti; anche considerando il possibile andamento parallelo tra procedimento penale e vicende amministrative, con la caratteristica della necessaria continuità dell'azione amministrativa a fronte dell'occasionalità dell'intervento penale (le autorità amministrative incaricate della tutela ambientale devono gestire immediatamente la reazione agli eventi di contaminazione, di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ma in seguito tenere conto degli sviluppi di un eventuale procedimento penale).

Il ruolo centrale del Snpa emerge anche per l'esigenza di dati affidabili, validati e accessibili, relativi alle condizioni dei siti, degli ecosistemi, delle matrici ambientali. Pensare che per un sito o un ecosistema siano disponibili non solo tutti i dati ambientali ma anche quelli, incrociabili con dati sui soggetti, relativi ad attività amministrative, di controllo, di polizia giudiziaria e giurisdizionali fa immaginare la possibilità di un'analisi organica e non frammentaria, utile a una più efficace amministrazione attiva



2

e ottimizzazione di risorse, ma anche all'acquisizione di prove processuali. La situazione attuale vede distribuite tra enti locali, agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, regioni, aziende sanitarie e organi amministrativi statali, le conoscenze di cui si è detto (stato delle matrici ambientali, attività amministrative di governo del territorio, autorizzazioni di attività a impatto antropico, controllo sulle attività umane che producono pressione antropica); ma la legge n. 132 del 2016, che individua nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente la fonte di conoscenza istituzionale, principale e garantita, delle informazioni in materia ambientale, necessarie anche per le valutazioni in

ambito giudiziario, dovrebbe tendere a produrre un'integrazione dei dati.

Va infine ricordato che la tutela penale dell'ambiente si colloca nell'attuazione della direttiva 2008/99/UE nonché della più recente direttiva UE 2024/1203: anche per quanto riguarda le esigenze di coordinamento e cooperazione nell'ambito dell'UE imposte dalla frequente natura transfrontaliera dei reati ambientali.

#### Giuseppe Battarino

Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle ecomafie nella XVII e XVIII Legislatura

# GLI STRUMENTI SNPA PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI

IL DPR 186/24 REGOLA L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO AMBIENTALE E CONFERISCE AL SNPA UN RUOLO CENTRALE NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI CONTROLLO DELL'AMBIENTE, CONSOLIDANDONE LA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ.

**I**l decreto del presidente della Repubblica del 4 settembre 2024, n. 186, recante il “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa), ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 286 del 6 dicembre 2024, rappresenta un significativo avanzamento normativo nel settore della tutela ambientale in Italia. Il provvedimento si articola su due ambiti di intervento: l’attività ispettiva e la gestione delle segnalazioni di illecito ambientale. In merito al primo, il decreto stabilisce in modo sistematico i criteri per l’individuazione del personale ispettivo delineando i requisiti professionali richiesti e definendo i principi generali che ne regolano l’operato. Il decreto introduce, inoltre, un iter procedurale per disciplinare la segnalazione di comportamenti illeciti con l’obiettivo prioritario di rafforzare la capacità di contrasto alle violazioni ambientali e promuovere una tutela più efficace del territorio.

## Rafforzamento dei controlli, il ruolo strategico del Snpa

Nel contesto degli obiettivi comunitari di neutralità climatica entro il 2050, si rende imprescindibile l’adozione di strumenti normativi e operativi atti a disincentivare le condotte inquinanti e a rafforzare la tutela ambientale. Tra gli ostacoli più rilevanti al raggiungimento di tali obiettivi figura la criminalità ambientale, che richiede un’intensificazione delle attività di contrasto a livello europeo e nazionale.

In tale prospettiva, la Commissione europea, nella comunicazione del 2021 intitolata “Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale”, ha invitato gli Stati membri a definire azioni prioritarie



FOTO: ARPA VENEZIA

per prevenire e reprimere le violazioni in materia ambientale. Tra le misure proposte figurano: la predisposizione di programmi di formazione specialistica per il personale preposto ai controlli, l’adozione di strumenti investigativi efficaci e il potenziamento dei meccanismi di cooperazione interistituzionale all’interno dei singoli Stati membri.

L’Italia ha introdotto questi principi nell’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Dpr, che si configura come un intervento normativo organico volto a disciplinare il personale ispettivo di Snpa.

Le attività di vigilanza in capo a Ispra e alle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente (Arpa/Appa) sono state effettuate fino alla entrata in vigore del Dpr con l’indirizzo e il coordinamento dell’Ispra, come previsto dall’art 6 della legge 132 istitutiva del Snpa, tuttavia sono state caratterizzate da eterogeneità territoriale, sia in termini di risorse impiegate sia per i criteri di selezione e formazione del personale ispettivo. Anche se il Sistema,

nel corso degli anni, ha cercato di supplire a tale frammentazione fornendo indirizzi operativi, come nel caso delle Linee guida Snpa n. 39/2022 per i controlli Aia (autorizzazioni integrate ambientali) di competenza regionale.

L’efficace esecuzione dei controlli ambientali richiede elevate competenze tecnico-scientifiche e una conoscenza approfondita delle procedure amministrative, incluse quelle relative alla gestione degli esiti ispettivi e alla segnalazione di eventuali illeciti. L’adozione del Dpr rappresenta, pertanto, un intervento strutturale fortemente atteso dal mondo Snpa volto a standardizzare i criteri di selezione e formazione del personale e ad assicurare un presidio omogeneo della legalità ambientale sul territorio nazionale. Ma soprattutto, la norma conferisce al Snpa un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche di controllo ambientale, consolidandone la funzione di garante dell’interesse pubblico in materia ambientale e di tutela della collettività. Infine, la definizione di criteri univoci per la qualificazione del personale ispettivo

e la trasparenza nelle procedure di vigilanza rappresentano elementi chiave per assicurare la parità delle condizioni operative per tutti i soggetti economici e per promuovere un'efficace e uniforme applicazione delle normative ambientali, nel pieno rispetto del principio della concorrenza.

## La qualifica del personale ispettivo nel Dpr 186/2024

Il Dpr ha introdotto una disciplina organica per l'individuazione e la formazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, con l'obiettivo primario di garantire un livello uniforme di qualificazione professionale su tutto il territorio nazionale, tanto dal punto di vista soggettivo (ossia le competenze individuali e i titoli di studio del personale) quanto oggettivo (riferito alle modalità operative delle ispezioni e alla qualità della loro esecuzione).

Il personale incaricato delle attività ispettive viene selezionato da Ispra e dalle Agenzie ambientali tra i dipendenti dotati di idonea qualificazione tecnico-professionale, comprovata dal possesso di specifici titoli di studio e di esperienza settoriale.

L'acquisizione della qualifica di ispettore ambientale avviene tramite un interpello pubblico rivolto al personale in servizio presso Ispra e le Agenzie, pubblicato periodicamente sui rispettivi siti istituzionali. Prima del conferimento della qualifica, i soggetti selezionati devono seguire un percorso formativo obbligatorio, che include anche attività di affiancamento pratico sul campo con personale già qualificato.

La norma prevede che gli interventi ispettivi siano svolti esclusivamente nell'ambito delle funzioni di controllo attribuite al Snpa, demandando a Ispra e alle Agenzie la definizione delle articolazioni organizzative per le quali ciascun ispettore eserciterà le proprie funzioni, in relazione alla formazione ricevuta. La qualifica di ispettore è, dunque, settoriale, ovvero riferita a un ambito specifico per il quale il soggetto ha ricevuto la formazione, garantendo così un'elevata specializzazione tecnica. Il Dpr attribuisce, perciò, una centralità strategica alla formazione del personale ispettivo, articolata in due momenti fondamentali: una formazione iniziale, da completarsi obbligatoriamente prima dell'acquisizione della qualifica e l'aggiornamento professionale periodico, da svolgersi con cadenza almeno annuale.

## Modalità di svolgimento dell'intervento ispettivo

La norma disciplina le fasi operative dell'intervento ispettivo ambientale, introducendo una procedura strutturata e conforme ai principi di trasparenza, competenza e tutela della riservatezza. Regola, inoltre, la composizione del gruppo ispettivo che deve essere costituito da un minimo di due componenti, che può essere incrementato in funzione della complessità tecnica e logistica dell'attività da svolgere. È prevista anche la possibilità di rafforzare tecnicamente il gruppo ispettivo attraverso la designazione di personale tecnico non ispettivo con specifiche competenze specialistiche, laddove vi fosse la necessità di dover valutare aspetti particolarmente complessi.

Le operazioni ispettive, come noto, comprendono varie attività, tra cui l'identificazione dei soggetti presenti, l'acquisizione di dichiarazioni, l'esecuzione, in contraddittorio, di operazioni tecniche finalizzate alla raccolta di dati e informazioni rilevanti. Tali attività si svolgono nel rispetto del principio di riservatezza.

Al fine di garantire uniformità anche nella condotta del personale ispettivo, il Dpr introduce un codice etico che si integra con il codice di comportamento adottato dai singoli enti, rafforzando, in questo modo, il carattere di imparzialità e terzietà della funzione ispettiva.

L'individuazione di criteri generali e uniformi per lo svolgimento degli interventi ispettivi risponde all'esigenza di superare eventuali disomogeneità operative tra le diverse articolazioni del Snpa e persegue un duplice obiettivo:

- assicurare al personale ispettivo un quadro di riferimento normativo e operativo certo, all'interno del quale esercitare i propri compiti con coerenza, trasparenza e responsabilità
  - garantire agli operatori dei siti controllati la parità di trattamento, assicurando che le attività di vigilanza siano svolte secondo criteri omogenei e replicabili, indipendentemente dall'ente ispettivo o dal territorio di riferimento.
- In questo modo, il regolamento contribuisce a rafforzare la credibilità, l'efficacia e la legittimità dell'azione ispettiva, promuovendo una cultura della conformità ambientale fondata su regole chiare, condivise, trasparenti e applicate in modo uniforme.

## Segnalazioni di illecito ambientale e ruolo attivo della cittadinanza

Un aspetto di rilevante interesse, finalmente oggetto di regolamentazione organica, riguarda la gestione delle segnalazioni di illeciti ambientali. Ogni anno, Ispra e le Agenzie ambientali ricevono numerosi esposti, i quali necessitano di essere trattati secondo criteri procedurali omogenei, trasparenti ed efficaci.

La norma riconosce il ruolo fondamentale della partecipazione attiva della cittadinanza nel presidio ambientale. I cittadini, intesi sia come singoli individui sia come soggetti associati, possono svolgere un'importante funzione di "sentinelle ambientali", contribuendo in modo concreto all'identificazione tempestiva di situazioni critiche per l'ambiente e, indirettamente, per la salute pubblica. Tale coinvolgimento intende rafforzare il legame tra istituzioni e società civile, promuovendo una cultura della legalità ambientale diffusa e condivisa. Con questa finalità il Dpr introduce per la prima volta una disciplina specifica della segnalazione di illeciti ambientali, stabilendo, ove possibile, gli elementi essenziali che devono caratterizzare la segnalazione affinché possa essere valutata e gestita in modo appropriato dagli organi competenti.


Di particolare rilievo è il riconoscimento della possibilità di presentare segnalazioni anche in forma anonima, aspetto che amplia significativamente l'accessibilità allo strumento da parte della collettività e tutela chi, per ragioni personali o professionali, potrebbe altrimenti essere disincentivato a denunciare comportamenti illeciti.

L'introduzione di un quadro procedurale uniforme per la gestione degli esposti ambientali rappresenta dunque un passaggio fondamentale per il consolidamento di un sistema di vigilanza ambientale partecipato, basato sulla trasparenza, sulla responsabilizzazione civica e sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze di controllo attive sul territorio.

Ispra e Agenzie dovranno istruire tutte le segnalazioni e potranno procedere all'archiviazione nei casi di manifesta infondatezza, contenuto generico e non circostanziato, richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo del Snpa, manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l'ente ricevente trasmette senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.

FIG. 1  
APPLICAZIONE  
DELLA PROCEDURA  
ESTINTIVA

Prescrizioni emesse  
dalle Agenzie del Snpa  
nel 2024.



### Snpa e il contrasto agli ecoreati

Nell'ambito delle attività ispettive e di controllo sopra descritte, Ispra e le Arpa/Appa sono direttamente impegnate nel contrasto all'illegalità ambientale e sono di frequente coinvolti nella contestazione di illeciti ambientali di varia natura, sia di tipo amministrativo sia penale. Nel campo degli illeciti ambientali di natura penale un importante strumento normativo in possesso degli ispettori deriva dalla L 68/2015, la cosiddetta "legge ecoreati".

Il Snpa è infatti ampiamente coinvolto nelle varie attività connesse all'applicazione della sopracitata legge, che non solo ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, ma ha anche previsto la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali per i reati minori. È proprio nell'applicazione di questa procedura che il Sistema è maggiormente impegnato, sia attraverso l'operato delle Agenzie che dispongono al proprio interno di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (Upg) sia con le Agenzie che non hanno personale con qualifica di Upg, che contribuiscono in modo rilevante nella fase di asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite da altri organi o, in molti casi, anche come supporto alle attività di polizia giudiziaria. Inoltre, il personale Snpa, in virtù delle competenze tecniche specialistiche nella materia ambientale, è di frequente coinvolto nella valutazione preliminare della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura estintiva, in termini di effetti e potenziali danni degli illeciti sull'ambiente.

Sin dalla emanazione della legge 68 nel 2015, e ancora oggi a distanza di 10 anni dalla sua pubblicazione, il Sistema si è impegnato per approfondire i vari aspetti della norma e per garantirne una quanto più possibile omogenea applicazione sul territorio nazionale, oltre che per monitorarne lo stato di attuazione. A tal fine, è stato costituito un presidio permanente sulla tematica che ha realizzato le Linee guida Snpa per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis Dlgs 152/2006, nella prima edizione 2021 (Lg 38/2022) e nel successivo recente aggiornamento 2024 (Lg 52/2024). Inoltre, è stata realizzata una banca dati Snpa, continuamente aggiornata, sugli indirizzi e orientamenti emessi da parte dei vari soggetti coinvolti nell'applicazione della norma (in particolare procure, organi di polizia giudiziaria, amministrazioni competenti), che in molti casi risultano differenziati

sul territorio. Questi strumenti forniscono indicazioni per gli operatori del Snpa e costituiscono un utile riferimento per tutti gli altri soggetti che operano nel settore.

Un'altra importante attività è la raccolta sistematica dei dati relativi all'applicazione della L 68/2015 nel Snpa, in particolare sono raccolte ed elaborate informazioni su prescrizioni impartite, con riferimento alle violazioni contestate e ammesse alla procedura estintiva, ammissioni a pagamento, asseverazioni, denunce e comunicazioni di notizia di reato (Cnr), anche conseguenti ai delitti ambientali introdotti con la legge ecoreati. Questi dati che vengono pubblicati annualmente nel rapporto *Ecomafia* di Legambiente, ormai a partire dall'anno 2017.

Gli ultimi dati pubblicati nel 2025 mostrano che nell'anno 2024 le Agenzie dotate di personale con qualifica di Upg erano oltre il 76%, per un totale




FIG. 2 TIPOLOGIA DI PRESCRIZIONI EMESSE DA AGENZIE DEL Snpa NEL 2024

Atti di prescrizione relativi a situazioni di accertata illegalità ambientale che è stato possibile risolvere con la procedura estintiva.

complessivo di 935 ufficiali di polizia giudiziaria nel Sistema, numero destinato ad aumentare, anche grazie alla recente pubblicazione del regolamento ispettori. In merito all'applicazione della procedura estintiva, nel 2024 le Agenzie hanno emesso 1.160 atti di prescrizione (figura 1), relativi a situazioni di accertata illegalità ambientale che è stato possibile risolvere con tale procedura, applicata principalmente per reati connessi alla gestione dei rifiuti (circa il 48%), seguita da reati relativi alle emissioni in atmosfera (19%), alle violazioni di autorizzazioni integrate ambientali (18%) e agli scarichi idrici (15%). I dati raccolti nel Snpa (figura 2) evidenziano una grande efficacia della norma nel suo intento di alleggerimento del procedimento penale per i reati ambientali contravvenzionali a cui la procedura estintiva è applicabile. Infatti, nella gran parte dei casi rilevati, l'applicazione della procedura ha portato all'adempimento, da parte del contravventore, delle prescrizioni impartite dall'ente di controllo e all'estinzione del reato, senza dover dar corso al procedimento penale a carico dell'autorità giudiziaria (figura 3). I numeri raccolti sono importanti, infatti, negli ultimi sette anni, dal 2018 al 2024, nel Snpa sono state emesse oltre 8.000 prescrizioni, delle quali quasi 6.000 sono state ottemperate e ammesse al pagamento e sono state conteggiate quasi 2.700 ammissioni a pagamento per condotta esaurita o adempimento spontaneo.

Altra attività rilevante per il Snpa riguarda l'asseverazione delle prescrizioni, che le Agenzie svolgono sia per le prescrizioni impartite dagli Upg, pari a 1.174 nel 2024, sia per le prescrizioni emanate da Upg di altri corpi di Polizia




FIG. 3 AMMISSIONI A PAGAMENTO ED ESTINZIONE DEL REATO  
Dati Snpa 2024.

giudiziaria, in quanto enti specializzati competenti nella materia trattata. Queste ultime, nell'anno 2024 sono state quasi 2.500 e nel periodo 2018-2024 ammontano a quasi 9.500 (figura 4). Sono stati, inoltre, raccolti i dati sulle comunicazioni di notizie di reato per i delitti ambientali introdotti con la legge 68/2015, con la distribuzione per tipologia di delitto. Come emerso anche negli scorsi anni, questo dato, pari a 39 nel 2024, è residuale rispetto a quello relativo alla procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, a conferma del fatto che la prevalente attività del Sistema si svolge in tale ambito, mentre nelle attività connesse ai delitti ambientali le Agenzie sono coinvolte più di frequente per approfondimenti tecnico-scientifici nelle fasi successive delle indagini.

I dati raccolti mostrano come il contrasto agli ecoreati costituisca una delle attività più rilevanti svolte dalle componenti del Snpa. La legge ecoreati ha fornito

agli operatori uno strumento potente, che dovrebbe tuttavia essere rafforzato, prevedendo un adeguato sostegno finanziario al Sistema, finalizzato a rafforzare il sistema pubblico dei controlli a tutela dell'ambiente, anche attraverso il completamento del quadro normativo di riferimento e la sua piena attuazione.

**Valeria Frittelloni, Barbara Bellomo, Silvia Braghetta**

Ispra


**NOTE**

- <sup>1</sup> [www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-snpa-per-lapplicazione-della-procedura-di-estinzione-delle-contravvenzioni-ambientali-ex-parte-vi-bis-d-lgs-152-2006-aggiornamento-2024/](http://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-snpa-per-lapplicazione-della-procedura-di-estinzione-delle-contravvenzioni-ambientali-ex-parte-vi-bis-d-lgs-152-2006-aggiornamento-2024/)
- <sup>2</sup> [www.arpat.toscana.it/snpa/ecomati/banca-dati-ecomati](http://www.arpat.toscana.it/snpa/ecomati/banca-dati-ecomati)

FIG. 4 ASSEVERAZIONI DELLE PRESCRIZIONI

Attività effettuata da Agenzie del Snpa su prescrizioni impartite da altri corpi di Polizia giudiziaria nel 2024.

■ Asseverazioni  
■ Asseverazioni con sopralluogo in campo



# IL REGOLAMENTO ISPETTORI AMBIENTALI DEL SNPA

LA LEGGE 132/2016 E POI IL DPR 186/2024 HANNO POSTO LE BASI PER UNA TRATTAZIONE UNITARIA NAZIONALE DEL COMPLESSO TEMA DEI CONTROLLI PUBBLICI SULLA QUALITÀ AMBIENTALE, UN'ATTIVITÀ FONDAMENTALE ANCHE PERCHÉ IL CONTRASTO AGLI ECOREATI È IL PREREQUISITO PER QUALSIASI AZIONE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE.

**L**a legge n. 132/2016 ha rappresentato un risultato istituzionale encomiabile in quanto, istituendo un Sistema a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa), ha posto le premesse per una trattazione unitaria a livello nazionale del complesso tema dei controlli pubblici sulla qualità ambientale. Tuttavia, come sanno bene gli addetti ai lavori, per l'attuazione della legge è stato previsto un regime differenziato, nel quale la concreta applicazione di diversi istituti fondamentali è stata differita all'emanazione di provvedimenti attuativi a oggi sostanzialmente non ancora emanati. Come già ampiamente dibattuto in passato sarebbe stato quindi certamente auspicabile un testo maggiormente *self executing* di tale importante norma.

Paradigmatica da questo punto di vista è la perdurante assenza di una disciplina giuridica nazionale per i Lepta, ossia i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali che dovrebbero essere garantiti in maniera omogenea da Snpa, e che dovrebbero costituire uno dei parametri di riferimento obbligatori per la definizione dei piani di attività, nonché per il finanziamento, delle Agenzie. Il Dpcm sui Lepta doveva essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge 132/2016, ma a oggi non ha ancora concluso l'iter propedeutico alla sua emanazione.

Altra tematica fondamentale sulla quale si è atteso per molti anni un provvedimento attuativo della legge n. 132/2016 è quella relativa all'organizzazione dei servizi di vigilanza ambientale e alla disciplina del personale ispettivo di Snpa. A tale mancanza ha posto recentemente rimedio il decreto del presidente della Repubblica n. 186 del 4/9/2024 (c.d. decreto Ispettori), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6/12/2024, oggetto delle riflessioni di questo intervento.



FOTO: ARPA CAMPANIA

Il Dpr si configura come un regolamento governativo di attuazione e integrazione di una fonte normativa primaria, da individuarsi nell'art. 14 della già citata legge n. 132/2016. Tale decreto è stato emanato su proposta del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze (Mef), e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. È stato altresì acquisito il parere preventivo del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti sulle questioni ambientali ed economico-finanziarie.

L'art. 14 della legge 132/2016 predefinisce quindi il perimetro del Dpr, stabilendo che lo stesso debba riguardare:

- le modalità di individuazione e le competenze del personale ispettivo Snpa
- i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive Snpa
- le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini
- il codice etico del personale ispettivo del Snpa.

Nell'art. 14 della legge n. 132/2016 è presente anche l'unico riferimento al

tema degli ufficiali di Polizia giudiziaria nel Snpa (nel decreto Ispettori non se ne fa menzione), prevedendo la possibilità (ma non l'obbligo) della loro nomina da parte del presidente di Ispra e dei legali rappresentanti delle Agenzie regionali e provinciali.

Nello stesso articolo 14 sono infine individuate le prerogative riconosciute agli ispettori nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tale personale in particolare ha accesso agli impianti produttivi e può ottenere i dati e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni senza che possa essere opposto il segreto industriale. Di fatto su questo punto l'art. 14 della legge Snpa riprende, senza innovazioni, quanto già previsto dall'art. 2 bis del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con la legge 21 gennaio 1994 n. 61 inerente, come noto, la prima riorganizzazione dei controlli ambientali. È bene precisare che i poteri di cui sopra sono riconosciuti agli ispettori Snpa a prescindere dal conferimento agli stessi della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (Upg).

## I punti fondamentali del decreto Ispettori

Passando a un rapido esame del contenuto del Dpr 186/2024 si deve innanzitutto evidenziare come la norma preveda che l'acquisizione della qualifica di ispettore avvenga tramite "interpelli", pubblicati da Ispra e dalle Agenzie e rivolti al proprio personale interno in possesso di determinati requisiti culturali e di esperienza professionale. A una prima lettura i dubbi su questa disposizione non sono mancati: ad esempio si è discusso se si trattasse di una procedura selettiva alla quale i dipendenti potessero partecipare volontariamente e che cosa accadesse se le candidature fossero state in numero inferiore rispetto alle esigenze organizzative delle singole Agenzie o di Ispra. Molto opportunamente pertanto nel Dpr è stata prevista una disposizione transitoria, necessaria per non frenare la piena operatività delle Agenzie ambientali, in base alla quale nelle more dell'individuazione dei nuovi ispettori ambientali le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Dpr stesso.

Il Dpr prevede inoltre che la qualifica di ispettore sia "articolata in settori" e che il mandato delle attività ispettive sia circoscritto al settore di appartenenza. Queste disposizioni, che sembrano animate dall'intento di favorire una marcata specializzazione degli operatori Snpa, non paiono tuttavia completamente in sintonia con l'approccio integrato dei controlli ambientali oggi prevalente. Pertanto, se si vogliono scongiurare rigidità gestionali sarà necessario evitare, in fase di applicazione della norma, un'eccessiva parcellizzazione delle competenze e dell'organizzazione dei settori ispettivi.

Il Dpr n. 186/2024 richiama altresì i percorsi formativi che dovranno essere seguiti sia per l'acquisizione della qualifica di ispettore che per il suo mantenimento. In particolare viene previsto che sia il Consiglio Snpa a disciplinare la procedura e le modalità attraverso le quali tale attività formativa deve essere svolta (primi indirizzi in materia sono stati recentemente impartiti dalla delibera del Consiglio n. 281 del 21/05/2025).

Proseguendo nell'esame del testo si deve evidenziare come il Dpr richiami più volte il principio di rotazione nello



FOTO: ARPAE EMILIA-ROMAGNA

svolgimento dell'attività ispettiva Snpa. In particolare si afferma che i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio. La disposizione è certamente opportuna in quanto, come noto, la rotazione del personale costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione introdotto dalla L. 190/2012.

La sua concreta applicazione non è però semplice, perché si scontra con la limitatezza degli organici (in particolare nelle Agenzie di più ridotte dimensioni). Peraltro negli audit interni effettuati periodicamente dai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) degli enti del Snpa emerge anche la scarsa propensione di diversi operatori a occuparsi di ambiti professionali diversi da quelli

consolidati (timore di perdere l'esperienza storica acquisita). La già ricordata acquisizione della qualifica di ispettore ambientale limitatamente a specifici settori di specializzazione pare peraltro ulteriormente complicare l'effettiva possibilità di applicare tale importante principio.

Il Dpr n. 186/2024 dedica anche un articolo alle modalità di segnalazione degli illeciti ambientali. Non paiono in verità disposizioni particolarmente innovative e in alcuni casi sono eccessivamente dettagliate (si indugia molto sul contenuto formale della segnalazione). Sulle segnalazioni anonime si prevede un obbligo per Ispra e le Agenzie di "avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati". È una disposizione non del tutto chiara che potrebbe ingenerare problematiche operative.

Il Dpr (perché così previsto dall'art. 14 della legge n. 132/2016) contiene infine (allegato 1) il codice etico del personale ispettivo Snpa. Anche in questo caso le disposizioni (tutte nel merito condivisibili) appaiono ridondanti rispetto a una pluralità di fonti disciplinari già presenti.

A tal riguardo basta ricordare che esistono già: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Dpr n. 62/2013 e s.m.i. in base al quale tutti i lavoratori devono rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e imparzialità; i codici di comportamento aziendale di ciascuna Agenzia ambientale e di Ispra, nei quali sono declinati nello specifico contesto organizzativo dei vari enti i principi sanciti dal Dpr n. 62/2013; le sottosezioni dei Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) dedicate ad anticorruzione e trasparenza nelle quali sono frequentemente presenti anche disposizioni comportamentali per il personale ispettivo. Non si dimentichino poi i codici deontologici dei vari Ordini professionali che i dipendenti iscritti devono parimenti rispettare.

Si deve infine evidenziare come il Dpr 4/9/2024 n. 186 non definisca in

maniera esaustiva tutti gli argomenti dallo stesso affrontati. Infatti, per la disciplina di alcuni significativi profili, è previsto un rinvio a regolamenti interni che devono essere adottati da Ispra e dalle Arpa/Appa. È questo un passaggio importante, sul quale è bene spendere di seguito alcune considerazioni, perché tramite questi regolamenti gli enti Snpa declinano nel proprio specifico contesto organizzativo i precetti contenuti nella norma nazionale.

## L'importanza dei regolamenti interni degli enti Snpa

Al fine di promuovere un approccio il più possibile comune nella redazione dei regolamenti interni attuativi del decreto Ispettori, nel corso dei primi mesi del 2025 Snpa ha istituito un gruppo di lavoro ristretto con il compito di redigere una proposta di articolato da mettere a disposizione dei vari enti. Il consiglio Snpa ha quindi adottato la delibera n. 272 del 28 febbraio 2025 con la quale ha formalmente approvato lo schema tipo di regolamento sul personale ispettivo nelle Arpa/Appa/Ispra.

Si è trattato di una meritoria operazione di coordinamento a livello nazionale

che ha tra l'altro introdotto alcune disposizioni transitorie necessarie per evitare problematiche organizzative in sede di prima applicazione della norma. A tal riguardo si può ad esempio evidenziare come la delibera Snpa n. 272/2025 preveda la possibilità di acquisire la qualifica di ispettore senza la procedura di interpello per il personale che, alla data di entrata in vigore del Dpr, svolgeva già funzioni di vigilanza ambientale all'interno dell'ente di appartenenza. In questo caso la qualifica si ottiene sulla base di un atto di ricognizione adottato dal legale rappresentante dell'amministrazione.

Sulla base del regolamento tipo adottato dal Consiglio Snpa diverse Agenzie regionali e provinciali hanno quindi proceduto ad adottare i propri regolamenti interni. Così ha fatto anche Arpa Emilia-Romagna lo scorso 21 marzo, tramite la delibera del direttore generale n. 32/2025.

Il regolamento interno di Arpa prevede l'individuazione di tre settori con riferimento ai quali viene conseguita la qualifica di ispettore:

- controlli integrati (acqua, aria, suolo, rifiuti)
- inquinamento acustico
- aziende a rischio di incidente rilevante.



La qualifica di ispettore può essere conseguita anche con riferimento a più settori. Si è proceduto altresì all'individuazione dei responsabili del coordinamento delle attività ispettive (individuati nei responsabili dei Servizi territoriali e dei Presidi tematici regionali) ai quali è consentita la possibilità di deleghe ai dirigenti sottordinati o agli incarichi di funzione. Il regolamento interno di Arpae, infine, sulla base di quanto disposto anche dallo schema di regolamento Snpa, prevede che il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientri tra le lauree in materie scientifico-tecnologiche di cui all'art. 2 del Dpr. Il personale di Arpae Emilia-Romagna inquadrato nel profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro potrà pertanto partecipare alle future procedure di interpellato in considerazione della declaratoria della relativa figura professionale prevista dal decreto del Ministero della Sanità n. 58/1997. È stato così affrontato un tema, quello dell'assenza di un riferimento esplicito ai Tpoll nel decreto Ispettori, che nei mesi scorsi aveva sollevato alcune critiche anche da parte del relativo Ordine professionale.

Arpae Emilia-Romagna ha infine terminato la fase di prima applicazione del Dpr n. 186/2024 con la delibera del direttore generale n. 33/2025 con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale dell'Agenzia che, svolgendo già attività di vigilanza e controllo all'interno dell'ente, ha acquisito la qualifica di ispettore senza la già citata procedura di interpellato. Si tratta di 241 operatori indicati nominativamente. Nella delibera si dà altresì atto che gli stessi risultano in possesso dei requisiti culturali e di esperienza professionali richiesti dal Dpr n. 186/2024 per lo svolgimento dell'attività ispettiva. Per ciascun dipendente è indicato il settore relativamente al quale viene svolta l'attività ispettiva. A tutti gli ispettori ambientali di Arpae è stata infine confermata la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (Upg) in precedenza posseduta.

## Conclusioni

L'auspicio che si può trarre dall'approvazione del decreto Ispettori Snpa e dall'articolato processo di attuazione avviato in molte Agenzie e da Ispra, è indubbiamente quello che aumenti la consapevolezza, anche




FOTO: ARPA PUGLIA

nell'opinione pubblica e negli operatori economici, che parlare di tutela ambientale e attività illecite vuol dire affrontare un tema di fondamentale importanza in quanto il contrasto agli ecoreati, e quindi un'incisiva attività di controllo ambientale, è il prerequisito stesso per qualsiasi azione di sostegno allo sviluppo sostenibile. Il rispetto di un complessivo principio di legalità assume da tempo nel settore ambientale una rilevanza del tutto particolare, non solo per evidenti ragioni etiche e di tutela sociale, ma anche al fine di consentire una corretta regolamentazione del mercato e della competizione tra le aziende. È necessario in particolare evitare che comportamenti non corretti producano effetti di *dumping* e concorrenza sleale nei confronti degli operatori virtuosi che, accettando gli inevitabili oneri economici correlati al rispetto delle procedure, si troverebbero inevitabilmente in un'ingiusta situazione di svantaggio competitivo. Dall'esperienza operativa degli enti preposti alla tutela ambientale si trova infatti conferma della circostanza che vi sono ambiti nei

quali, violando o eludendo la normativa, imprese non corrette sfruttano le economie di scala derivanti dall'esercizio di attività non consentite (paradigmatico a tal riguardo è certamente il ciclo della gestione dei rifiuti).

È pertanto indubbiamente un interesse pubblico di primaria rilevanza mantenere un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente autorevole, qualificato professionalmente, presente in maniera omogenea nei vari ambiti territoriali, adeguatamente finanziato e in un costante dialogo sinergico con tutte gli altri organismi che, con funzioni diverse, operano nel settore della prevenzione e dei controlli.

Sarà pertanto fondamentale che nei prossimi anni l'azione di tutti gli attori istituzionali preposti, a vario livello, al governo delle tematiche ambientali sia coerentemente orientata verso questo importante obiettivo comune.

**Giovanni Fantini**

Responsabile Servizio Affari istituzionali e avvocatura, Arpae Emilia-Romagna

# BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE, L'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO

ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DAL 2017 È STATO AFFIDATO IL COMPITO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI DIFFERENTI SITI DI DISCARICA SUL TERRITORIO NAZIONALE. CENTRALE PER IL SUCCESSO È LA COLLABORAZIONE TRA ENTI E PRIVATI, CON UNA VISIONE SINERGICA CHE PONGA IL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE QUALE NODO FOCALE.

L'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata dalla Corte di giustizia europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive non regolarizzate, dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Il Paese è stato sanzionato con un'ammenda semestrale (dal 2014) di oltre 42 milioni di euro. Il 24 marzo 2017 il Governo, al fine di chiudere il contenzioso e mettere in sicurezza le aree, ha nominato, su proposta del Ministro dell'Ambiente, il Gen. D. CC Giuseppe Vadalà *Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale*, al quale sono stati affidati (con tre successive delibere del Consiglio dei ministri) 81 siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di uno specifico nucleo dell'Arma dei Carabinieri. La *task force* messa a disposizione dall'Arma, composta da diciotto militari e sette esperti, ha sede presso un ufficio autonomo e distaccato dal Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari di Roma (Cufaa) che comunque supporta la missione del Commissario per gli aspetti logistici e amministrativi.

Dal 24 marzo 2017 l'ufficio del Commissario nelle 16 semestralità dal giugno 2017 al dicembre 2023 (dalla V alla XVIII) ha realizzato la fuoriuscita dalla procedura di sanzione di 73 siti e la richiesta per 80 (infatti a giugno, dicembre 2024 e giugno 2025 è stata proposta l'espunzione per ulteriori 7 siti per i quali si attendono le valutazioni da parte della Dg Envi della Ue) sugli 81 assegnati originariamente, rimanendo a oggi 1 sito da regolarizzare (Chioggia da cronoprogramma verrà regolarizzato entro il dicembre 2025, la cui risposta di espunzione Ue arriverà, in linea con il Pnrr, entro la fine del 2026). Successivamente al Commissario per la bonifica delle discariche abusive (divenuto Commissario unico alle bonifiche nel marzo 2021 con apposito Dl) sono stati affidati, in diversi momenti e con differenti atti amministrativi (decreti legge), ulteriori siti – per un totale di 91 – da porre in condizioni di sicurezza ambientale e/o bonificare, nonché nel marzo 2025 di provvedere, con i medesimi poteri anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" individuata dalle direttive dei Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute

d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015. Attualmente sul totale delle aree assegnate (al netto dei siti comprese nelle province di Napoli e Caserta e affidate al Commissario con Dl del 15 marzo 2025) circa il 90% (84 siti) è posto in condizioni di sicurezza e bonificato. In *tabella 1*, suddivisi per missione e decreto di affidamento, sono elencati gli specifici risultati.

## Attività di comunicazione

A oggi l'attività del Commissario, pur incentrandosi principalmente sui compiti specifici dei mandati governativi di riferimento, è altresì più ampia anche ai fini della trasparenza e della comunicazione con i pubblici di attinenza (*stakeholder*) e con tutti i cittadini insistenti sui territori oggetto di bonifica. Nello specifico, sono state redatte e pubblicate 15 relazioni semestrali sulle attività di cui alla causa 196/13, redatto e pubblicato un bilancio sociale (2017-2022), ideati e resi disponibili 2 *photobook* (2023-2024) in cui sono elencati i lavori eseguiti con dettaglio fotografico del prima e del dopo, 4 relazioni mensili sulle aree contaminate di Napoli e Caserta, 3 siti online dedicati alla missione con oltre 81 mila visite (sito istituzionale [www.commissariobonifica.gov.it](http://www.commissariobonifica.gov.it), un canale YouTube, una mappa dell'Italia con i siti oggetto di missione <http://89.202.197.213/landfills/site/index.php/site/home>), oltre 450 comunicati stampa, 1.600 fotografie di cui 1.200 inerenti le attività in campo sui siti, 8 *restore site visit* (ovvero incontri con i territori per la restituzione delle aree bonificate), 6 corsi di formazione annuale per i responsabili unici dei procedimenti degli enti locali (Rup), si è partecipato a oltre 1.500 eventi tra fiere di settore, tavole rotonde, interviste, dibattiti ed eventi stampa o tecnici.



Missione	Decreto di affidamento	N. e tipologia siti	Stato di avanzamento
Discariche abusive	Dpcm 24/03/2017, Dpcm 22/11/2017, Dpcm 11/06/2019	81 siti di discariche abusive da bonificare o mettere in sicurezza di cui alla causa Ue C-196/13 del 2 dicembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 bonificati (73 espunti dalla procedura Ue) con il 98% dei siti posti in condizioni di sicurezza e il 90% espunti dalla procedura sanzionatoria</li> <li>- Sanzione semestrale in capo all'Italia ridotta da 42,8 milioni a 2 milioni di euro</li> <li>- Oltre 2.500 missioni sui territori, con circa 130 fattispecie di reato rilevate e 50 informative inviate alla Magistratura (circa 20 Procure e Direzione nazionale antimafia)</li> <li>- Oltre 60 protocolli di collaborazione siglati al fine di diversificare le procedure operative, convogliare gli sforzi e gli impulsi attuativi e dirigere un'azione sinergicamente efficace (Soggetti siglanti: Ministero dell'Interno, Procure della Repubblica, enti pubblici statali, nazionali, regionali e locali, Università, scuole di formazione, istituti scolastici, stakeholder del settore, imprenditoria privata, organismi associativi privati, istituzioni religiose sui territori ecc.)</li> <li>- Oltre 2.700 gare di selezione effettuate con una tempistica media di 38 giorni e uno sconto spuntato di 27,6% e solamente 5 ricorsi al Tar (peraltro tutti a favore dell'amministrazione pubblica)</li> <li>- Risparmio complessivo sulle spese di funzionamento (stipendi, indennità missioni, auto e benzina, funzionamento ufficio, stazioni appaltanti) del 65% pari a 13,1 milioni di euro nei 7 anni di missione commissariale</li> <li>- Utilizzati 64 milioni di euro per la messa in sicurezza/bonifica di 80 siti con la previsione di spesa a 140 milioni di euro, con un risparmio stimato, sui fondi allocati alla contabilità speciale del commissario, di circa 20 milioni di euro</li> <li>- Totale della superficie di suolo occupata dai 80 siti di discarica risanati: 1.149.226 m<sup>2</sup> (98,7%)</li> </ul>
Discariche pre-esistenti	Dpcm 31/03/2021	4 siti di discariche pre-esistenti da regolarizzare per la fase di chiusura post-mortem di cui alla causa Ue C-498/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 bonificati ed espunti dalla procedura Ue, pari al 100% dei siti bonificati in meno di in 30 mesi dall'assegnazione (marzo 2021 - ottobre 2023)</li> </ul>
Discarica di Roma Malagrotta	Dpcm 18/02/2022	1 sito di discarica di Roma Malagrotta nel Comune di Roma Capitale da porre in sicurezza di cui al pre-contenzioso Ue Pilot 9068-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel 2022 si sono eseguite le fasi di caratterizzazione del sito</li> <li>- Nel 2023 redatti i capitolati e i progetti esecutivi nonché avviate le gare di bonifica, installata una cabina di regia con la Prefettura per la sicurezza del sito nonché insediata una <i>control room</i> in sito per gestione della sorveglianza e custodia operativa dell'area di prossimo cantiere</li> <li>- Nel 2024 siglati i contratti con gli Ati aggiudicatori delle gare per l'adeguamento alla normativa e messa in sicurezza del sito (polder esterno e capping/trattamento biogas e percolato), redatto e reso operativi i Piani di sorveglianza ambientale, prevenzione incendi, vigilanza e sicurezza, interconnessione e comunicazione, resa produttiva la direzione del personale della società E.Giovi - in amministrazione giudiziari</li> <li>- Nel 2025 avviate le operazioni di inserzione del <i>polder</i> (studio delle mescole e amalgame con campi prova) e gli studi prodromici alla progettazione esecutiva delle operazioni di installazione del <i>capping</i> e trattamento biogas/percolato</li> <li>- A oggi si è al 20% della <i>roadmap</i> raggiunta sul completamento e raggiungimento degli obiettivi del mandato governativo</li> </ul>
Siti "Keu"	Dpcm 03/11/2023	3 siti da bonificare collegati agli impianti di gestione rifiuti inerti "Lerose Srl", nel comune di Bucine (AR) (località le Valli, zona Cave), nel comune di Pontedera (località Gello Pontedera, Pisa), nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino strada regionale 429 (in Val d'Elsa nel comune di Empoli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel 2024 sono terminate le caratterizzazioni dei siti e dei relativi cumuli di rifiuti prodromiche alla progettazione degli interventi (differenti a seconda del sito, si sta procedendo a concludere la fase di progettazione esecutiva degli interventi al fine di avviare le previste messe in sicurezza)</li> <li>- Nel 2025 si è proceduto per due siti su tre alla pubblicazione delle gare per l'affidamento degli interventi esecutivi di bonifica</li> <li>- 55% della <i>roadmap</i> raggiunta sul completamento e raggiungimento degli obiettivi del mandato governativo</li> </ul>
Sito Pnrr "Scordovillo"	Dpcm 15/02/2024	1 sito da bonificare in località Scordovillo nel comune di Lamezia Terme (CZ) con compiti di "attività di redazione Pdc ed analisi di rischio, progettazione definitiva/esecutiva, bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori" inserito quale obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza con tempistiche precise di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel 2024 si è siglato il protocollo attuativo con il Mase-Gefim/Udg e Regione Calabria per la definizione delle rispettive competenze e la gestione dei fondi europei, si è conclusa la fase di caratterizzazione dei rifiuti superficiali e quella relativa alle maglie (3x3) dell'intera superficie</li> <li>- Nel 2025 si è in fase di progettazione degli interventi con definizioni dei cronoprogrammi attuativi entro la fine del 2026</li> </ul>
Sito Pnrr "Vaglia"	Dpcm 29/10/2024	1 sito da bonificare in località Paterno nel comune di Vaglia (FI) con compiti di "attività di revisione Pdc ed analisi di rischio, progettazione definitiva/esecutiva, bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori", inserito quale obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza con tempistiche precise di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel 2024 si è siglato il protocollo attuativo con il Mase-Gefim/Udg e Regione Toscana per la definizione delle rispettive competenze e la gestione dei fondi europei</li> <li>- Nell'2025 si è conclusa la fase di caratterizzazione del sito e del perimetro, si sta procedendo alla redazione del piano esecutivo di bonifica con definizione dei cronoprogrammi operativi entro il 2026</li> </ul>

TAB. 1 ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO

Risultati dell'azione del Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche abusive, suddivise per missione e decreto di affidamento.

## Task force e metodo operativo

Alla base del nostro operato è la consapevolezza e la conseguente volontà di non focalizzarsi su di un unico punto di osservazione forzatamente unificante, ma piuttosto il tentativo di unire fra loro diverse prospettive (nazionali, regionali e locali) al fine di costruire previsioni, studi e quindi comprensione dei fatti per giungere alla risoluzione dei problemi. Una lettura pertanto su diversi blocchi, abbandonando la pretesa di possedere la verità perché organo centrale di vertice, ma studiando i fenomeni per step, facendoli compenetrare e intrecciare con le spinte e gli spunti anche dal basso. Nasce un lavoro di conoscenza e consapevolezza che si definisce progressivamente per giungere a identificare gli strumenti più adatti agli obiettivi.

L'ufficio del Commissario appare così come un organo di raccordo tra le attività e i destinatari sociali, valutando l'impegno di tutti i soggetti, formulando adeguati sostegni, impartendo direttive, sollecitando e stimolando iniziative e interventi per superare i problemi più rilevanti.

Una *mission*, come base ideologica, di un metodo operativo che deve necessariamente trovare l'impegno e l'uso di ampie collaborazioni basate su scambi di informazioni, documenti, analisi, studi, poiché l'attività non può prescindere da accordi di partecipazione, condivisione, comunicazione e progettazioni, finalizzate ad affrontare in modo sistemico e multidisciplinare le questioni strategiche per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sociale.

E per concludere non possiamo vedere la Comunità europea come "un severo insegnante che bacchetta i suoi studenti (Stati membri)" ma come una rete di organismi permanenti capaci di sviluppare collaborazione culturale, scientifica ed economica al fine di migliorare i contesti e gli ambienti di vita di ciascun cittadino europeo. In questa luce, il lavoro scaturito dall'infrazione è necessario, sostanziale e positivo per raggiungere la crescita di ciascun Stato membro. Quindi agevolare il contatto diretto e la collaborazione con le istituzioni comunitarie diviene uno degli *step* metodologici primari dell'operato che si sta cercando di compiere, poiché si è fermamente convinti che la caratteristica essenziale delle reti europee è quella di rappresentare un ponte tra il mondo istituzionale e quello pubblico sociale. Tale collegamento, basato su convenzioni e accordi siglati ben precisi, implica una



1

gestione stabile, uno svolgimento anno dopo anno, di un programma concordato che miri a una ampia collaborazione di settori strategici delle realtà continentali, poiché il processo evolutivo comunitario è preposto all'integrazione delle comunità nazionali e al superamento dell'attuale stato di crisi del sistema economico-sociale, rilanciando su basi rinnovate, comuni e ferme l'azione di una comunità europea unita nei singoli Stati e nei singoli cittadini.

Sulla base del quadro normativo anzidetto, il Commissario ha intrapreso, attivato e concretizzato gli atti organizzativi al fine di procedere speditamente, efficacemente e validamente al conseguimento della *mission* attribuitagli, ponendo come linea di condotta sempre l'eliminazione del danno ambientale inteso come "offesa dalla qualità della vita ed ai beni individuali collettivi" (art 18 legge 08/07/1986 n. 349) e quindi tutela dell'ambiente inteso come habitat nel

quale l'uomo – sulla base di un rapporto uomo-natura – svolge la sua attività culturale, economica e sociale.

Sulla suddivisione della *task force* in 3 divisioni (divisione Attuazione interventi e cronoprogramma operato, divisione Gestione risorse finanziarie e pianificazione spesa e controllo, divisione Logistica, coordinamento e comunicazione) si è nel corso delle operazioni, fin dai primi mesi di operatività, venuto a sviluppare un approccio operativo nazionale, ovvero un procedimento rigoroso e strutturato, con una divisione dei ruoli, dei compiti da eseguire, dei tempi da rispettare, indirizzato a coinvolgere tutti i soggetti pubblici (Regioni, Comuni, stazioni appaltanti, enti scientifici, soggetti

1 Sito di discarica ad Augusta (SR), prima e dopo l'intervento di bonifica.

economici, media partner nonché associazioni di cittadini) per l'unica finalità, che deve essere quella di "risolvere facendo veloce e bene". È venuto così a svilupparsi un modello analitico, circostanziato e operativo, incentrato su 4 fasi:

- **informativa**: raccolta dei dati (sopralluogo, rilievi fotografici e tecnici, analisi della documentazione amministrativa-contabile e ambientale)
- **progettuale**: elaborazione e analisi di un piano esecutivo (in un'ottica di efficienza ed economicità), da formalizzare ed esaminare con tutti i soggetti pubblici coinvolti
- **operativa**: realizzazione sinergica di un piano di intervento (ottimizzato per la risoluzione delle problematiche ambientali e la bonifica dei siti di discarica) che preveda la suddivisione dei compiti, un costante monitoraggio e il rispetto delle tempistiche
- **impulso e controllo**: seguendo passo passo ogni momento dell'intervento cantieristico non solo in loco ma anche nei contesti regionali o provinciali al fine di scongiurare impasse, rallentamenti o blocchi delle lavorazioni, adjuvando le maestranze, controllando gli *step* operativi, dando impulso all'attività pratica e amministrativa in una linea duplice e parallela, al fine di evitare le tipiche concatenazioni tra soggetti operativi e attori amministrativi che possano portare all'allungamento delle tempistiche concordate da cronoprogramma.

Tali procedure di azione, finalizzate a conseguire "ottimi e rapidi esiti" e supportate da impulso, coordinamento, professionalità e costanza, sono la base del lavoro del gruppo commissariale e rappresentano la *goal way* (o come ci piace definirla la "strada della vittoria") che deve essere certamente biunivoca e duplice, infatti la soluzione a certi problemi ambientali diviene possibile solo grazie a due strategie contrapposte, che potremo definire in:

- **bottom-up** (dal basso verso l'alto): le società poco numerose, i piccoli borghi, le minute realtà rurali e territoriali di cui lo stivale è pieno possono adottare una strategia dal basso verso l'alto per gestire i loro problemi ambientali. In questi casi è necessario che tutti gli abitanti abbiano conoscenza delle problematiche della propria terra e sappiano che un qualsiasi cambiamento farà sentire le sue conseguenze su tutta l'area. La comunità è legata da interessi collettivi e ciascuno si sente o deve essere posto nelle condizioni di avvertirsi partecipe di

una stessa identità. Ogni membro della comunità deve comprendere che adottare determinati comportamenti "attenti, onesti e non inquinanti" andrà a beneficio di se stesso e di tutta la popolazione, sia in termini economico-sociali sia culturali-ambientali. Questo tipo di gestione su base cooperativa e di analisi delle difficoltà, nonché di risoluzione delle stesse, parte dal basso cioè dal singolo abitante e va verso l'alto, cioè il soggetto pubblico centralizzato, in una filosofia di bene comune

- **top-down** (dall'alto verso il basso): la strategia dall'alto verso il basso è tipicamente adatta a un'organizzazione centralizzata e a un contesto ampio (nazionale) e variegato (regionale), infatti le istituzioni centrali hanno una visione d'insieme dell'intero territorio e mirano a curare interessi a lunga scadenza, quindi applicare metodo

d'azione con una visione più ampia e lontana nel tempo. Compito quindi dell'autorità centrale è sentire tutte le piccole società così da stabilire le azioni e le politiche nel rispetto delle singole comunità determinando operazioni che mirino a un beneficio globale, per tutti senza esclusione o prevaricazione di un soggetto su di un altro. Dunque definire la gestione delle risorse economico-ambientali, con una visione a lungo termine, che poi si rifletterà nel giovamento delle piccole realtà locali e nel ripristino dei territori disinquinati.

**Ten. Col. CC RT Alessio Tommaso Fusco**

Subcommissario, Divisione Logistica, coordinamento e comunicazione, Struttura di supporto al Commissario unico alle bonifiche delle discariche abusive

**COMMISSARIO UNICO ALLE BONIFICHE DELLE DISCARICHE ABUSIVE**

**BONIFICHIAMO L'ITALIA**

AGIRE BENE E VELOCEMENTE NELL'INTERESSE DEL PAESE, AZZERARE LA SANZIONE EUROPEA E RESTITUIRE LE TERRE ALLE COLLETTIVITÀ

**CONTATTI**

☎ 06 46657080-7975

✉ [segreteria.bonifiche@governo.it](mailto:segreteria.bonifiche@governo.it)

🌐 sito <https://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/>

**CANALE YOUTUBE**

[https://www.youtube.com/channel/UCZvM8AHi6F\\_bN4yYNoaPNow](https://www.youtube.com/channel/UCZvM8AHi6F_bN4yYNoaPNow)

# AMBIENTE E LEGALITÀ, NUOVE SINERGIE NELLE MARCHE

IL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA TRA ARPA MARCHE E GUARDIA DI FINANZA NASCE CON L'OBIETTIVO DI RAFFORZARE LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, INTEGRANDO CONTROLLI, SCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI, INTELLIGENCE TERRITORIALE E FORMAZIONE CONDIVISA.

In un'epoca in cui l'ambiente è sempre più fragile e vulnerabile, i reati ambientali rappresentano una minaccia concreta e crescente, non solo per la salute dei cittadini, ma anche per l'equilibrio degli ecosistemi, l'economia circolare e la legalità. Le agenzie ambientali non sono semplici osservatori del fenomeno, ma attori in prima linea. Tra queste, l'Arpam – Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche – svolge un ruolo cruciale nel contrasto alle condotte illecite che danneggiano il territorio.

## Un presidio tecnico a supporto della legalità ambientale

Il compito di contrastare i reati ambientali non è appannaggio esclusivo delle forze dell'ordine o della magistratura, ma frutto di una sinergia operativa e istituzionale che coinvolge pubblica sicurezza ed enti tecnico-scientifici dedicati alla protezione dell'ambiente. Tra questi, l'Arpam, in quanto membro del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa), svolge funzioni di controllo, prevenzione e vigilanza in materia ambientale, fornendo supporto tecnico sia alle autorità amministrative sia a quelle giudiziarie.

In pieno accordo con la propria *mission* istituzionale e grazie al consolidato *know-how* scientifico e alla presenza capillare sul territorio, Arpam è in grado di svolgere rilievi, campionamenti e analisi su diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo e così via), individuando fonti di inquinamento e fornendo prove



1



2

tecniche fondamentali per procedimenti sia amministrativi sia penali.

Un passo decisivo in questa direzione è rappresentato dal recente protocollo d'intesa sottoscritto tra la direttrice generale dell'Arpam, Rossana Cintoli, e il comandante regionale della Guardia di finanza, Nicola Altiero, che segna un'evoluzione strategica nella cooperazione tra le due istituzioni.

L'accordo, frutto di un dialogo costante e di una visione condivisa, nasce con l'obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia ambientale, contribuendo in modo sostanziale alla tutela del territorio e della salute dei cittadini marchigiani. Alla base della collaborazione vi è l'esigenza di costruire un sistema di controlli più efficace, fondato su un

1 L'atto della firma dell'accordo tra Arpam e Guardia di finanza, il 14 maggio 2025.

2 Rilievi su corso d'acqua superficiale. le fasi di prelievo di un campione sul torrente Tesino.

FOTO: ARPA MARCHE

FOTO: ARPA MARCHE

approccio sinergico che valorizzi le competenze tecniche di Arpam e le capacità investigative del Corpo, per una risposta più incisiva e capillare ai reati ambientali.

Il protocollo prevede l'elaborazione congiunta di programmi operativi annuali, con interventi mirati, azioni coordinate e scambio sistematico di informazioni, anche attraverso l'integrazione delle banche dati disponibili, così da individuare e mappare con precisione i fenomeni illeciti.

## Rilievi, verifiche integrate e osservazioni dal cielo

L'attività congiunta tra Arpam e Guardia di finanza si sviluppa attraverso un percorso operativo strutturato, che prende avvio dalla pianificazione condivisa degli interventi annuali, definendo ambiti prioritari, modalità e tempi di attuazione. A questa fase segue una verifica documentale preventiva, finalizzata ad acquisire un quadro preliminare degli impianti da sottoporre a controllo. Il lavoro sul campo si concretizza poi in sopralluoghi congiunti, durante i quali vengono accertate eventuali violazioni delle normative ambientali, con particolare attenzione alle emissioni in atmosfera, alla rumorosità, alla gestione delle acque e dei rifiuti.

Per migliorare l'efficacia dei controlli l'obiettivo non è solo quello di integrare le diverse capacità operative di Agenzia e Guardia di finanza, ma anche quella di affiancare al controllo tradizionale, quello attuabile con strumenti innovativi.

Un valore aggiunto importante in questo senso è rappresentato dall'impiego di droni e tecnologie aerofotogrammetriche, che consentono il rilevamento visivo e geospaziale di aree critiche, soprattutto in contesti complessi o difficilmente accessibili. Le indagini vengono ulteriormente rafforzate da verifiche radiometriche e da prelievi di campioni destinati all'analisi presso i laboratori Arpam, con lo scopo di ottenere dati oggettivi e scientificamente validati. A supporto della dimensione operativa si affianca un percorso di formazione congiunta rivolto al personale delle due amministrazioni, articolato in corsi, aggiornamenti e incontri tematici che rappresentano un elemento strategico non solo per l'aggiornamento tecnico, ma anche per il consolidamento di un linguaggio comune e di una cultura condivisa della legalità ambientale.

## Sinergie operative e ricadute positive sul territori

Questa sinergia istituzionale si inserisce all'interno di una visione evoluta e sistemica della tutela ambientale, in cui l'ambiente non è più considerato

un comparto isolato, ma un bene comune strettamente connesso alla salute pubblica, alla qualità della vita, alla sicurezza economica e alla legalità democratica.

Proteggere le matrici ambientali significa infatti garantire condizioni di



FIG. 2 SCHEMA OPERATIVO DEL PROTOCOLLO ARPAM - GUARDIA DI FINANZA

equità, sviluppo sostenibile e giustizia intergenerazionale. Nel contrasto ai reati ambientali, l'intervento tecnico e repressivo non rappresenta infatti un punto di arrivo, ma una delle componenti di una strategia più ampia, fondata su una combinazione equilibrata di prevenzione, monitoraggio, vigilanza e sensibilizzazione. In tale contesto, l'attività svolta da Arpam assume un significato strategico: il controllo costante del territorio, l'uso integrato di strumenti analitici, cartografici e digitali, la capacità di fornire dati oggettivi e verificabili rendono l'Agenzia un attore chiave nel garantire trasparenza, responsabilità e tempestività d'azione a supporto degli organi competenti.

Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo che la presenza strutturata e visibile delle istituzioni sul territorio, resa possibile dalla cooperazione e dalla pianificazione congiunta degli attori, può giocare nel produrre un effetto dissuasivo concreto nei confronti delle condotte illecite, contribuendo a rafforzare il senso civico e la fiducia nella capacità dello Stato di tutelare il bene ambientale.

Infine, la possibilità di individuare precocemente situazioni critiche o potenziali violazioni permette di attivare risposte mirate e tempestive, riducendo i tempi di intervento e contenendo i danni ambientali prima che diventino irreversibili. In questo approccio integrato, le attività di controllo sul campo e le funzioni di supporto tecnico-scientifico si affiancano a un'azione culturale più profonda, che mira a diffondere una nuova consapevolezza ambientale e a promuovere comportamenti sostenibili a tutti i livelli della società.

## L'ambiente marino-costiero: un'area sensibile

Una delle aree più sensibili su cui si concentra l'accordo riguarda il patrimonio ambientale marino e costiero delle Marche. Con circa 180 km di costa, la regione è sede di una delle più importanti marinierie italiane e di un indotto industriale significativo legato alla pesca e alla cantieristica navale. In un contesto come questo, dove il rischio di inquinamento da emissioni, sversamenti, acque contaminate e rifiuti è elevato, il protocollo consente di potenziare i controlli su questi comparti, anche mediante tecnologie avanzate e procedure condivise, con il risultato atteso del

miglioramento della qualità ambientale e di una maggiore tutela degli interessi collettivi legati alla risorsa mare.

## Rafforzare la cultura della legalità e della sostenibilità

La firma del protocollo rappresenta non solo uno strumento operativo, ma anche una tappa fondamentale nella promozione di una cultura della legalità e della sostenibilità. Contrastare i reati ambientali significa anche educare, prevenire, costruire consapevolezza. Ed è proprio in questo intreccio tra conoscenza, collaborazione e azione concreta che si gioca il futuro della tutela ambientale.

L'impegno di Arpam si colloca pienamente in questo orizzonte, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare che unisce scienza, tecnologia, diritto e responsabilità civile. Il protocollo con la Guardia di finanza rappresenta un modello virtuoso, replicabile e orientato a proteggere il territorio nel segno della trasparenza, dell'efficienza e dell'interesse pubblico.

**Rossana Cintoli<sup>1</sup>,  
Thomas Valerio Simeoni<sup>2</sup>**

Arpa Marche

1. Direttrice generale

2. Staff Direzione generale

### FOCUS

## TUTELA AMBIENTALE E LEGALITÀ: UN'OPERAZIONE SUL CAMPO

Sinergie tra Agenzie ambientali e forze dell'ordine si inseriscono in una visione moderna della tutela ambientale a tutto tondo, in cui l'ambiente non è più inteso come ambito separato, ma riconosciuto come bene comune interconnesso alla salute, all'economia e alla legalità.

Un esempio concreto dell'efficacia di questa impostazione è stata l'operazione del 20 marzo 2025 nel bacino del fiume Esino, condotta con i Carabinieri forestali e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, che ha portato al sequestro di impianti a biogas e di un allevamento bovino per inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti.

Arpam ha avuto un ruolo determinante: dai monitoraggi ambientali ai sopralluoghi congiunti, dai prelievi di digestato alle analisi di laboratorio, il supporto tecnico dell'Agenzia ha permesso di ricostruire l'intero ciclo produttivo e le sue criticità, fornendo elementi probanti per l'azione giudiziaria.

L'intervento, nato anche da segnalazioni dei cittadini, dimostra quanto sia fondamentale l'azione combinata tra istituzioni e comunità locale per intercettare tempestivamente le minacce ambientali e tutelare la qualità delle acque e degli ecosistemi.

